

COMUNE DI GONNOSNO'  
PROVINCIA DI ORISTANO

**CRITERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE  
DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO L.R. N.  
31/1984**

**Articolo 1- Finalità e oggetto**

Con il presente atto, in ottemperanza alla Legge Regionale n. 31/1984 (Nuove norme sul diritto e sull'esercizio delle competenze delegate) e della Deliberazione della Giunta Regionale del 03/02/2000 n. 5/6, questo Ente regola l'assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio a favore di studenti pendolari residenti in questo Comune e frequentanti Scuole Secondarie di Secondo grado.

**Art. 2 – Indizione concorso.**

Il Comune di Gonnosnò bandisce annualmente un concorso per l'assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio a favore di studenti pendolari frequentanti Scuole Secondarie di Secondo grado.

Il Bando, approvato dal Responsabile del Servizio, fissa modalità e termini per la presentazione delle istanze e viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

**Art. 3 – Requisiti**

Possono partecipare all'assegnazione di contributi per il rimborso spese viaggio tutti gli studenti pendolari in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica nel Comune di Gonnosnò;
- Frequenza di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, ivi compresi i Conservatori Musicali pubblici o privati e i corsi per adulti, purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale per i quali la scuola provveda direttamente al rimborso spese viaggio;
- Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno, concessi dallo Stato o da altri Enti;
- Appartenenza a nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore o uguale a € 35.000,00

Il rimborso spese viaggio viene erogato anche agli studenti respinti o che non abbiano portato a termine l'Anno Scolastico (rimborso per l'effettivo periodo di frequenza).

**Art. 4 – Spese rimborsabili**

Sono rimborsabili le spese di viaggio effettivamente sostenute con mezzi pubblici, documentabili dai richiedenti con l'esibizione del documento di viaggio (abbonamento, carnet, biglietti oblitterati etc.), nominativamente intestato allo studente.

Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole del tipo di quella frequentata dallo studente.

E' ammesso il rimborso dei soli biglietti di viaggio obliterati nei mesi di Settembre, Giugno. Il rimborso dei biglietti obliterati nel mese di Luglio è ammesso solo per gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso. Sono escluse le spese che gli studenti sostengono per la frequenza delle lezioni di recupero debiti formativi e verifica dei risultati conseguiti, di cui all'art. 5, comma 2 e 4 del Decreto Ministeriale n. 80 del 03.10.2007 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 (artt. 6 e 8).

Non è ammesso rimborso quando non viene esibito documento di viaggio.

Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori dal territorio regionale.

Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per viaggi con **mezzo privato** sarà possibile **in mancanza o carenza di quello pubblico**. L'importo del rimborso riconosciuto sarà calcolato sulla base del costo del mezzo pubblico. In luogo del documento di viaggio lo studente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risultino le modalità di viaggio per le quali si richiede il rimborso.

### Art. 5 – Criteri

La Giunta Comunale fissa dei criteri oggettivi per l'assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio a cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento nella fase istruttoria.

I criteri sono i seguenti:

**Fascia 1:** valore ISEE compreso tra € 0,00 e € 20.000,00

La quota di contributo verrà calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{stanziamento previsto in bilancio}}{\text{tot. Spesa documentata da studenti}} \times 100$$

**Fascia 2:** valore ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 35.000,00

$$\frac{\text{stanziamento previsto in bilancio}}{\text{tot. Spesa documentata da studenti}} \times 100 - 5\%$$

**Fascia 3:** valore ISEE superiore a € 35.000,01

esclusione contributo rimborso spese di viaggio

### Art. 6 – Presentazione domande

Gli interessati possono presentare, entro il termine stabilito nel Bando di Concorso, istanza su carta semplice, su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Amministrativo e sul sito web del Comune [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it).

La domanda sottoscritta dal richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva da cui risulti la regolare frequenza per l'anno scolastico di riferimento, il mezzo impiegato dallo studente per raggiungere la sede dell'istituto scolastico frequentato e la spesa di viaggio effettivamente sostenuta;
- Fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- Spese viaggio effettivamente sostenute (abbonamenti mensili, biglietti, ecc);
- Eventuale altra documentazione attestante particolari situazioni.

Le istanze prive della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione e verranno automaticamente escluse.

L'Ufficio deve garantire la pubblicità del concorso, la consegna dell'apposita modulistica e un servizio di assistenza per la corretta compilazione della stessa.

Saranno esclusi dal beneficio del suddetto contributo:

- le istanze prive dei requisiti previsti all'articolo 3;
- le istanze mancanti dell'attestazione ISEE;
- le istanze presentate oltre il termine di scadenza del Bando;
- le istanze parzialmente compilate o compilate in maniera illeggibile o mancanti di dati essenziali per l'assegnazione del contributo.

#### **Art. 7 Graduatoria**

Il Responsabile del Procedimento, sulla base della documentazione prodotta dai richiedenti ed esperiti i controlli di legge sulle autocertificazioni presentate dai richiedenti, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto nel modo più rigoroso dei criteri ex art. 5 e dei fondi disponibili.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico.

#### **Art. 8 Ricorso.**

Gli interessati potranno presentare avverso la graduatoria le proprie motivate deduzioni per iscritto entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorso dieci giorni senza che siano presentate deduzioni, il Responsabile del Servizio procederà con propria Determinazione alla relativa liquidazione.

Eventuali osservazioni e deduzioni verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che nel termine dei successivi 15 giorni dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.

In caso di accoglimento verrà riformulata e pubblicata per 10 giorni una nuova graduatoria. Il Responsabile del Servizio provvederà a comunicare al ricorrente l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

#### **Art. 9 Rinvio norme**

Il presente Regolamento consta di n. 9 articoli. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme generali vigenti in materia di diritto allo studio.